



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. **94** di data **15 settembre 2016**

OGGETTO:

Affido incarichi, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 del Capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, nell'ambito del progetto Vocabolar del Ladin Fascian

(Impegno di spesa di Euro 22.570,00 – Capitolo 51470/1)

(Impegno di spesa di Euro 12.200,00 - Capitolo 51470/1)

IL DIRETTORE

- visto il Piano delle Attività triennale 2016-2018 e relativo Piano triennale degli interventi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 30 dicembre 2015 che pone come obiettivo cardine dell'attività linguistica per il triennio 2016-2018 il completamento della redazione del *Vocabolario del Ladino fassano*, da svolgersi anche mediante il ricorso a collaboratori esterni esperti in linguistica computazionale ed informatica.
- visto in particolare l'allegato "*Vocabolar del Ladin fascian*" – 2015-2017, con il quale si precisano le linee operative per la redazione di un'opera lessicografica concepita come "thesaurus" del lessico patrimoniale ladino di Fassa, nelle sue diverse varietà locali;
- ricordato che il progetto ha ottenuto nel corso del 2015 il finanziamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige dell'importo di € 60.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 77 di data 22.04.2015), mentre per la seconda annualità (2016) ha ottenuto un finanziamento di € 62.000,00 delibera Giunta Regionale n. 125 di data 20.06.2016);
- ritenuto necessario proseguire il lavoro di codifica, revisione e strutturazione dei dati lessicali raccolti, anche mediante lettura e spoglio sistematico di testi ladini, affidando tale incarico ad esperti esterni appositamente individuati, che posseggano formazione accademica ed elevate competenze nel trattamento di dati specificamente nel campo della lessicografia bilingue, della dialettologia e delle lingue di minoranza;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolare prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016, prot. di arrivo n. 177/2016;
- verificato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- ritenuto che le prestazioni sopra descritte ed oggetto del presente provvedimento abbiano esattamente tali caratteristiche di complessità ed alta specializzazione, presupponendo saperi linguistico/informatici di tipo specialistico non disponibili fra il personale dipendente di questo istituto.
- a tale scopo sono stati valutati i C.V. dei seguenti esperti, i quali si sono dichiarati disponibili a svolgere un incarico nell'ambito del progetto "VoLF". In particolare:
 - a) Il centro di Studi Linguistici per l'Europa con sede a Cislago (MI), nella persona del dott. Vittorio Dell'Aquila, ditta specializzata in linguistica computazionale, sviluppo e gestione di database per il trattamento automatico delle lingue di minoranza e in particolare della lingua ladina, ha presentato un preventivo di spesa (ns. prot n. 1358 di data 5 settembre 2016) per lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del toolbox

lessicografico predisposto ad hoc per il progetto VoLF, la programmazione tecnico-scientifica, il coordinamento operativo dell'attività linguistica e lessicografica, il controllo della coerenza lessicografica degli articoli realizzati dai collaboratori, il controllo e lo sviluppo della funzione *check print* del database e infine per l'utilizzo di un server per il lavoro online con accesso multiutente (cinque licenze per un anno), a fronte di un compenso di € 18.500,000 (I.V.A. 22% esclusa) da completare entro e non oltre il 15 dicembre 2016 ;

- b) La SERLING soc. coop., nella persona del dott. Alessandro Carozzo, linguista computazionale esperto in lingue e nella creazione di sistemi per il trattamento automatico delle lingue di minoranza e in particolare della lingua ladina e lingue affini, ha infine presentato un preventivo di spesa (ns. prot. n. 1386 del 13 settembre 2016) per il lavoro di assistenza nella implementazione del suddetto toolbox lessicografico e la revisione e strutturazione di n. 10.000 record lessicografici, la revisione di errori di immissione della base di dati, il canone d'uso per l'utilizzo di sistemi di condivisione di dati, a fronte di un compenso lordo di € 10.000,00 (I.V.A. esclusa) da concludersi entro il giorno 15 dicembre 2016;
- ritenuti i compensi richiesti congrui, sia in riferimento all'alta specializzazione che alla competenza scientifica richiesta;
 - acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
 - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
 - preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
 - vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
 - rilevato che gli incarichi in argomento non superano i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

COLLABORATORE. CELE	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2016	totale giorni virtuali
DET.39/2012	2012	€ 1.210,00	15			
DET. 89/2012	2012	€ 5.000,00	62			
DET. 113/2012	2012	€ 1.440,00	18			
DET. 87/2014	2014	€ 6.100,00	75			
DET. 87/2015	2015	€ 13.786,00	170			
DET. 115/2015	2015	€ 793,00	10			
				€ 18.000,00	222	572
						Valore < 1095

COLLABORATORE SERLING SOC.coop.	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2016	totale giorni virtuali
DET. 45/2012	2012	€ 20.000,00	247			
DET. 87/2014	2014	€ 4.270,00	53			
DET. 87/2015	2015	€ 6.710,00	83			
				€ 10.000,00	123	506
						Valore < 1095

- rilevato che i rapporti contrattuali in argomento si configurano come prestazione d'opera intellettuale e rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- visti gli schemi di contratto allegati, che del presente atto formano parte integrante e sostanziale;
- dato atto che gli incarichi verranno svolti presso le sedi dei consulenti, senza obbligo alcuno di orario ed in completa autonomia organizzativa;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 "Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia", che ha previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2016 e successivi quanto segue:

....

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2016, 2017, 2018 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
 - le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;
- ritenuto che gli incarichi oggetto del presente provvedimento, siano da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente in quanto volto allo sviluppo della lessicografia ladina (progetto VOLF), primo obiettivo che questo istituto si è dato per l'anno 2016 (cfr. Piano delle Attività triennale 2016-2018), realizzando quelle che sono le finalità di cui all'art. 1 dello Statuto;
 - dato atto inoltre che il progetto Volf è stato finanziato dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige per oltre il 50%;
 - ritenuto inoltre che non sussistano i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;

- visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata ed integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all'art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);
- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che i rapporti contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientrano in tale tipologia contrattuale;
- visto il D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)", approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l'articolo 56 del medesimo, in relazione al quale la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce oggetto di impegno diretto a valere sul bilancio gestionale 2016, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso esercizio;
- visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51470/1 dell'esercizio finanziario 2016;

determina

1. di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 della legge provinciale n. 23/1990, la ditta "CELE Centro di studi linguistici per l'Europa" C.F./P.I. 02703020129 per lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del toolbox lessicografico predisposto ad hoc per il progetto VoLF, la programmazione tecnico-scientifica, sviluppo, gestione e implementazione del toolbox lessicografico predisposto ad hoc per il progetto VoLF, la programmazione tecnico-scientifica, il coordinamento operativo dell'attività linguistica e lessicografica, il controllo della coerenza lessicografica degli articoli realizzati dai collaboratori, il controllo e lo sviluppo della funzione check print del database e infine per l'utilizzo di un server per il lavoro online con accesso multiutente (cinque licenze per un anno), a fronte di un compenso di € 22.570,00 (I.V.A. 22% inclusa) che dovrà essere concluso entro e non oltre il 15 dicembre 2016;
2. di incaricare inoltre, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39 sexies, comma 2 della legge provinciale n. 23/1990, la "Serling" soc. coop. di Udine, C.F./P.I. 02203350307 per il lavoro di assistenza nella implementazione del suddetto toolbox lessicografico e la revisione e strutturazione di n. 10.000 record lessicografici, la revisione di errori di immissione della base di dati, il canone d'uso per l'utilizzo di sistemi di condivisione di dati, a fronte di un compenso lordo di € 12.200,00 (I.V.A. inclusa) da concludersi entro il giorno 15 dicembre 2016;

3. di stabilire che il perfezionamento degli incarichi di cui ai punto 1 e 2 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di corrispondere al CELE- Centro di studi linguistici per l'Europa C.F./P.I. 02703020129 l'importo di euro 22.570,00, di cui al punto 1) in due rate del 50% ciascuna, corrispondenti agli stati di avanzamento della prestazione ed in particolare: la prima, dell'importo di Euro 11.285,00 (I.V.A. inclusa), entro il 10 ottobre 2016 alla consegna di una breve relazione che illustri anche in termini quantitativi il lavoro effettivamente svolto, il restante importo di Euro 11.285,00 alla conclusione della prestazione;
5. di corrispondere inoltre alla Serling soc. coop. di Udine C.F./P.I. 02203350307 l'importo di Euro 12.200,00 (I.V.A. inclusa), di cui al punto 2) in due rate del 50% ciascuna, corrispondenti agli stati di avanzamento della prestazione ed in particolare: la prima, dell'importo di Euro 6.100,00 (I.V.A. inclusa), entro il 10 ottobre 2016 alla consegna di ca 5000 record revisionati e strutturati, il restante importo di Euro 6.100,00 alla conclusione della prestazione;
6. di dare atto che le rate di cui ai punti 4 e 5 verranno liquidate dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
7. di impegnare la somma derivante dall'affidamento degli incarichi di cui ai punti 1) e 2), pari ad Euro 34.770,000 al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di provvedere alla pubblicazione degli incarichi di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Firmato da: Fabio Chiochetti
Motivo: competenza
Luogo: vigo di fassa
Data: 15/09/2016 14:10:58

Allegati: schemi di contratto

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE


ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	ESERCIZIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
51470/1	2016	419	22.570,00
51470/1	2016	420	12.200,00

Vigo di Fassa, 15 settembre 2016

Firmato da: DEFRANCESCO MARIANNA
Motivo: regolarità contabile
Luogo: vigo di fassa
Data: 15/09/2016 14:10:22



Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

• dott. Fabio Chiochetti, [REDACTED] che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

• dott. Vittorio Dell'Aquila [REDACTED] in qualità di titolare della ditta CELE- Centro di Studi Linguistici per l'Europa con sede a Cislago (MI) in via Resegone, 150 C.F./P.I. 02703020129

premessi

che con determinazione del Direttore n. xx di data xx settembre 2016 l'ICL ha affidato alla ditta CELE – Centro di Studi Linguistici per l'Europa un incarico di consulenza nell'ambito del Progetto Volf,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

L'ICL affida alla ditta CELE - Centro di Studi Linguistici per l'Europa con sede a Cislago (MI) in via Resegone, 150 P-I- 02703020129 (di seguito denominata consulente) che accetta, un incarico avente ad oggetto lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del toolbox lessicografico predisposto ad hoc per il progetto VoLF, la programmazione tecnico-scientifica, sviluppo, gestione e implementazione del toolbox lessicografico predisposto ad hoc per il progetto VoLF, la programmazione tecnico-scientifica, il coordinamento operativo dell'attività linguistica e lessicografica, il controllo della coerenza lessicografica degli articoli realizzati dai collaboratori, il controllo e lo sviluppo della funzione check print del database e infine per l'utilizzo di un server per il lavoro online con accesso multiutente (cinque licenze per un anno), nell'ambito del progetto Volf.

Articolo 2

(Qualificazione, tempi, durata della consulenza)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di consulenza escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio dal 19 settembre 2016 e terminerà il 15 dicembre 2016, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

Il consulente si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il consulente :

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al consulente, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al consulente di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il consulente si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal consulente e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il consulente si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse.

Articolo 5

(Codice di comportamento)

Il consulente rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il consulente dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. Il consulente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Il consulente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Articolo 6

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al consulente, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso 22.570,00 (I.V.A. 22% inclusa). Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al consulente, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 7

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al consulente la somma di cui al precedente art. 6, in due rate del 50% ciascuna, corrispondenti agli stati di avanzamento della prestazione ed in particolare: la prima, dell'importo di Euro 11.285,00 (I.V.A. inclusa), entro il 10 ottobre 2016 alla consegna di una breve relazione che illustri anche in termini quantitativi il lavoro effettivamente svolto, il restante importo di Euro 11.285,00 alla conclusione della prestazione. Entrambe le rate verranno liquidate dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera.

Articolo 8

(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del consulente, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Articolo 9

(Risoluzione del contratto)

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del consulente.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;

L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 10

(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del consulente nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 11

(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 12

(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il consulente cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

Articolo 13

(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviano alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 14

(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Vigo di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott. Fabio Chiochetti

Per il CELE Centro di Studi linguistici per l'Europa
dott. Vittorio dell'Aquila

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede In Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED] che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

- dott. Alessandro Carrozzo [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della Serling soc. coop. con sede a Udine in via Volturmo, 29 C.F./P.I. 02203350307

premessi

che con determinazione del Direttore n. xx di data xx settembre 2016 l'ICL ha affidato alla Serling soc. coop. di Udine un incarico di consulenza nell'ambito del Progetto Volf,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

L'ICL affida alla Serling soc. coop. con sede a Udine in via Volturmo, 29 C.F./P.I. 02203350307 (di seguito denominata consulente) che accetta, un incarico avente ad oggetto il lavoro di assistenza nella implementazione del suddetto toolbox lessicografico e la revisione e strutturazione di n. 10.000 record lessicografici, la revisione di errori di immissione della base di dati, il canone d'uso per l'utilizzo di sistemi di condivisione di dati, nell'ambito del progetto Volf.

Articolo 2

(Qualificazione, tempi, durata della consulenza)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di consulenza escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio dal 19 settembre 2016 e terminerà il 15 dicembre 2016, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

Il consulente si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il consulente:

3. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
4. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al consulente, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al consulente di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il consulente si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal consulente e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il consulente si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse.

Articolo 5

(Codice di comportamento)

Il consulente rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il consulente dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. Il consulente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Il consulente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Articolo 6

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al consulente, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso 12.200,00 (I.V.A. 22% inclusa). Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al consulente, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 7

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al consulente la somma di cui al precedente art. 6, in due rate del 50% ciascuna, corrispondenti agli stati di avanzamento della prestazione ed in particolare: la prima, dell'importo di Euro 6.100,00 (I.V.A. inclusa), entro il 10 ottobre 2016 alla consegna di ca 5000 record revisionati e strutturati, il restante importo di Euro 6.100,00 (I.V.A. inclusa), alla conclusione della prestazione. Entrambe le rate verranno liquidate dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera.

Articolo 8

(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del consulente, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Articolo 9

(Risoluzione del contratto)

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del consulente.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza

che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;

L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 10
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del consulente nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 11
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 12
(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il consulente cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

Articolo 13
(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 14
(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Vigo di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott. Fabio Chiocchetti

Per la Serling soc.coop
dott. Alessandro Carrozzo

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 94 del 15 settembre 2016

Vigo di Fassa, 15 settembre 2016

Firmato da: Fabio Chiocchetti
Motivo: competenza
Luogo: vigo di fassa
Data: 15/09/2016 14:11:17

